

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.298                    DEL 18/03/2016**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E**

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

**AVV ROBERTO DI GENNARO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N° 135/2016  
"AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI UN ARCO A C MOBILE PER IL BLOCCO  
OPERATORIO DEL PO GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA"

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 18/03/2016	Al 02/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

**PRESO ATTO** della seguente attività istruttoria condotta dal Dott. Barnaba Dejana:

- con deliberazione 135 del 22/02/2016 si è autorizzato l'acquisto di un arco a C mobile da destinare al blocco operatorio del PO Giovanni Paolo II, mediante le sotto elencate modalità: a) adesione alla Convenzione Consip qualora fosse stato attivato il sesto quinto, considerato che, al momento in cui si redigeva la su detta deliberazione, la Convenzione risultava chiusa a causa dell'esaurimento dei quantitativi ordinabili; b) in caso di impossibilità di adesione a convenzione Consip, mediante negoziazione diretta con Eurocolumbs, aggiudicatario della Convenzione in parola, lotto 1, agli stessi patti e condizioni di gara Consip con delega al Direttore dell' UO Provveditorato per l'aggiudicazione definitiva;
- in data 02/03/2016, la Convenzione Consip "Archi a C mobili 2 – lotto 1" risultava nuovamente attiva, si è provveduto pertanto immediatamente all'emissione dell'ordine n° 2790418 per l'acquisto dell' arco a C mobile ad uso chirurgia generale; l'ordine però è stato "Rifiutato dal fornitore" in data 08/03/2016 in quanto è stato processato come ottavo a fronte dei sei evadibili. Del rifiuto si è presa visione il 14/03/2016 e lo stesso giorno si è provveduto ad inviare al fornitore Eurocolumbs, con nota avente protocollo PG/2016/10036, la richiesta di disponibilità a fornire la medesima apparecchiatura di Convenzione, in configurazione minima, agli stessi patti e condizioni di Convenzione Consip; la risposta, in fase di protocollazione, è pervenuta a mezzo mail in data 14/03/2016 all'indirizzo [bdejana@aslolbia.it](mailto:bdejana@aslolbia.it) e ha confermato la disponibilità al mantenimento delle stesse quotazioni applicate in convenzione e precisamente per l'arco a C mobile per chirurgia generale modello "Alien 2020", in configurazione minima, € 87.900,00 Netto Iva inclusi trasporto e montaggio, garanzia di 12 mesi full risk. Essendo, come più volte detto, urgentissimo procedere alla sostituzione dell'apparecchiatura in dotazione al Blocco Operatorio del P.O Giovanni Paolo II al fine di non interrompere le attività di sala operatoria, si procede all'acquisto come già

disposto in deliberazione 135 del 22/02/2016 dandosi atto con il presente provvedimento della soluzione reale.

- E' opportuno considerare anche la corrispondenza intercorsa con un legale in rappresentanza di altro potenziale offerente che si allega e che integra la parte motivazionale del presente provvedimento;

**VISTA** la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

**VISTI:**

il D.Lgs. n. 163 del 2006 (art. 125) e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

**vista e condivisa la proposta**

**DETERMINA**

- Di dare atto, in esecuzione della delibera 135 del 22/02/2016 che l'acquisto di arco a C modello "Alien 2020" dalla Ditta Eurocolumbus S.r.l., Via Filargo, 36, agli stessi patti e condizioni della Convenzione Consip chiusa "Archi a C mobili 2" ovvero € 87.900,00 Iva esclusa (€ 107.238,00 Iva 22% inclusa) è effettuato ex art 57 comma 2 lettera C del Dlgs 163/2006;
- considerato che il D. Lgs. 118/2011 consente l'utilizzo dei trasferimenti in conto esercizio per l'acquisizione di cespiti e che non vi sono fonti di finanziamento in conto capitale che possano coprire la spesa, si da atto che l'impegno di spesa pari ad € 87.900,00 Iva esclusa (€ 107.238,00 Iva 22% inclusa) sarà assunto con successivo atto dirigenziale non essendo ancora presente nel gestionale Areas tra i trasferimenti in conto esercizio assegnati all'ufficio autorizzativo UA2\_ACQ, il conto "A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche" (istruttoria di questo Servizio compiuta);
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Programmazione Controllo e Committenza, per i provvedimenti di competenza.

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario per l'esercizio del controllo previsto dalla deliberazione n. 3013 del 18/12/2013;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 luglio 2006.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE  
AVV.TO ROBERTO DI GENNARO**

Codice servizio 24/2016

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Barnaba Dejana

Studio Legale  
Avv. Balsemin

---

Bologna, 8 marzo 2016

*A mezzo pec*  
[protocollo@pecasolbia.it](mailto:protocollo@pecasolbia.it)

*A mezzo e mail*  
[direzione.aziendale@asolbia.it](mailto:direzione.aziendale@asolbia.it)

Spett.le  
**ASL di Olbia**  
Al Commissario straordinario

**OGGETTO: deliberazione del Commissario straordinario n. 135 del 22.2.2016 -  
autorizzazione all'acquisto di un arco A C mobile per il blocco operatorio del  
Po Giovanni Paolo II di Olbia**

Formulo la presente in nome per conto e nell'interesse della ditta Simad s.r.l., C.F. e P.IVA 01854280367 con sede in Pieve di Cento (BO) alla via Zallone n. 25, la quale opera nel settore della fornitura degli apparecchi elettromedicali del genere di quelli indicati in oggetto (arco A C mobile) e per il cui approvvigionamento l'ASL di Olbia, nelle persona del Commissario Straordinario, ha emesso la deliberazione n. 135/2016 di autorizzazione all'acquisto, appunto, di un arco A C ad uso chirurgia generale.

Se non ho male compreso le motivazioni espresse nella determina n. 135/2016, l'Ausl di Olbia, nel caso in cui Consip non intervenga tempestivamente ad attivare del c.d. sesto quinto del lotto relativo alla Convenzione "Archi A C mobili ad uso chirurgia generale", avvierà una trattativa diretta con Eurocolumbus, aggiudicataria della Convenzione Consip già scaduta il 4.2.2016, per negoziare direttamente con la concorrente l'acquisto dello stesso prodotto alle medesime condizioni poste dalla Convenzione; la ragione della summenzionata determina sarebbe da ricercarsi nell'urgenza di sostituire un'apparecchiatura di oltre vent'anni di età, con un guasto probabilmente irreparabile.

Non dubito che l'Amministrazione non concordi con la giurisprudenza maggioritaria in merito all'interpretazione dell'art. 57, D. Lgs. n. 163/2006 ("procedura negoziale senza previa pubblicazione del bando di gara"), secondo cui l'urgenza, o l'estrema urgenza, di provvedere all'acquisto debba risultare da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili e ad esse in un qualche modo imputabili anche eventualmente per carenza di adeguata organizzazione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 6.5.2015, n. 2272; Cons. Stato, sez. V, 28.7.2014, n. 3997; Cons. Stato, Sez. V, 30.4.2014, n. 2255; Cons. Stato, Sez. V, 2.11.2011, n. 5837; Cons. Stato, Sez. V 10.11.2010, n. 8006).

Studio Legale  
Avv. Balsemin

---


Osservo, poi, che l'importo preventivato per l'acquisto dell'arco (€ 87.900,00 oltre IVA) non giustifica il ricorso alla trattativa diretta consentito a norma dell'art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia dell'Ausl di Olbia, poiché supera la soglia di € 40.000,00: difatti, l'art. 125, co. 11 D.Lgs. 163/2006 co. 11 dispone che *"Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro e fino alle soglie del comma 9, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*. Conformemente, l'art. 6 del Regolamento citato consente l'interpello di una sola ditta *"per l'affidamenti fino alla soglia in cui è possibile l'affidamento diretto"* e cioè il tetto posto dal Codice dei contratti, cui il regolamento non può derogare.

Per contro, qualora la fornitura sia di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia di cui all'art. 125, co. 9 cit., secondo la chiara disposizione di cui al comma 11 dell'art. 125 cit.: *"... l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, se sussistono in pari numero soggetti idonei ..."*.


Infine, non si può che convenire che nel caso di specie non ricorre qualsiasi altra ipotesi che consenta alla stazione appaltante di derogare rispetto all'evidenza pubblica, dacché, in particolare, non è integrata nella fattispecie quell'urgenza di cui all'art. 125 co. 10, D. Lgs. 163/2006, che sia determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica. Infatti, come si è espressa la giurisprudenza nell'interpretare l'art. 57 sopra richiamato, anche con riguardo all'art. 125, co. 10 cit., si ritiene che l'urgenza che giustifichi il ricorso all'acquisizione in economia sia determinata da eventi oggettivamente imprevedibili; e tale non è l'attività che sia stata determinata da eventuale ritardo o carenza funzionale od organizzative della stessa Amministrazione.

E pertanto, si chiede che codesta Amministrazione voglia annullare e/o revocare in autotutela la determinazione in oggetto indicata, in quanto illegittima per violazione della disciplina del cottimo fiduciario, insistendo perché provveda in tal senso entro i termini di legge per l'impugnazione, così evitandosi l'attivazione de relativo contenzioso.

Restando in attesa di un sollecito riscontro, possibilmente entro il termine di dieci giorni dalla presente, invio i miei cordiali saluti.

  
avv. Linda Balsemin

per condivisione

  
Simad s.r.l.

Prot. n. **PG/2016/10358**

Olbia, 16/03/2016

Spett. Le **Studio Legale Balsemin**  
Via Santo Stefano 38, 40125  
Bologna  
Mail: [avv.linda.balsemin@gmail.com](mailto:avv.linda.balsemin@gmail.com)

E,p.c.

Pec:  
Al Commissario Straordinario  
Al Direttore Amministrativo  
Al Direttore Sanitario

**OGGETTO: RICONTRIO VOSTRA NOTA AVENTE DA OGGETTO “DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 135 DEL 22/02/2016 – AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI UN ARCO A C MOBILE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PO GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA” DEL 08/03/2016**

In riscontro alla Vostra nota di cui all’oggetto (protocollata da questa Azienda con PG/2016/10067 del 14/03/2016) si invita a leggere attentamente la deliberazione: ricorrono i presupposti d’urgenza per approvvigionare il bene ex art. 57 comma 2 lettera C del D Lgs. 163/06 indipendentemente dall’ammontare della spesa; nessun rilievo nel caso di specie assume l’art. 125.

Infatti è a rischio l’attività operatoria e non per causa imputabile a questa ASL: la sostituzione è indispensabile per guasto del bene non più riparabile. Si aggiunga: a) che questa Azienda ha sempre impiegato tutte le risorse disponibili per finanziamenti in conto capitale per incrementare ed aggiornare il parco tecnologico in dotazione (infatti sono stati spesi tutti i finanziamenti, compresi quelli europei ed anzi sono state riassegnate somme nell’ambito di questi finanziamenti non solo per economie da ribasso d’asta ma anche per incapacità di spesa da parte di altre pubbliche amministrazioni) e, stante l’indisponibilità di altre risorse finanziarie in conto capitale, ha dovuto limitare gli investimenti da trasferimenti in conto esercizio alle sole spese indifferibili, come in atti della Regione Sardegna e dell’Azienda (si veda da ultimo bilancio di previsione 2016).

Oggi si sta formalizzando determinazione di affidamento ex art 57 del Dlgs 163/2006 perché il nostro ordine in Consip, spedito non appena riattivata la Convenzione, è stato processato come ottavo a fronte dei sei evadibili.

Avverso il provvedimento è comunque esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni dalla su conoscenza.

Distinti saluti

BD

**Avv. Roberto Di Gennaro**  
**Direttore del Servizio Provveditorato e**  
**Amministrazione Patrimoniale**  
**F.to digitalmente**